

Publicato il 19/12/2023

N. 07033/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02001/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2001 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Gricignano di Aversa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Costanzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS- non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Provvedimento del Comune di Gricignano di Aversa, prot. N. Registro Generale n. -OMISSIS- recante **dichiarazione di esclusione dal concorso e decadenza dalla graduatoria e depennamento dalla graduatoria** del dott. Ing.

-OMISSIS-;

della DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE N. -OMISSIS-, del Comune di Gricignano di Aversa, recante scorrimento della graduatoria a favore di altro concorrente, ed esclusione dal concorso, decadenza dalla graduatoria e depennamento dell'ing.-OMISSIS-dal concorso pubblico indetto per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo tecnico", a tempo pieno ed indeterminato, categoria D - posizione economica D1;

della determinazione n. -OMISSIS-del Comune di Gricignano di Aversa di approvazione del bando concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo tecnico", a tempo pieno ed indeterminato, categoria D - posizione economica D1 nella parte in cui giustifica la decadenza e depennamento dalla graduatoria del ricorrente;

Avviso di selezione pubblicato: a) in data 1-OMISSIS-del Comune di Gricignano di Aversa, sul sito istituzionale ed in Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di concorso, con scadenza per la presentazione delle domande il 12.01.2023 ore 12.00; b) in G.U. IV serie speciale esami e concorsi n-OMISSIS-;

di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e se ed in quanto giustifica il depennamento e decadenza dalla graduatoria dell'ing. -OMISSIS-;

della determinazione n. -OMISSIS-ed in particolare la lettera J) del bando di concorso se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente

il tutto al fine di chiedere il reinserimento in graduatoria del ricorrente per la durata di vigenza della graduatoria per il concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo tecnico", a tempo pieno ed indeterminato, categoria D - posizione economica D1.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

del Provvedimento del Comune di Gricignano di Aversa, prot. N. Registro Generale n. -OMISSIS- recante dichiarazione di esclusione dal concorso e decadenza dalla graduatoria e depennamento dalla graduatoria del dott. Ing. -OMISSIS-;

della DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE N. -OMISSIS-, del Comune di Gricignano di Aversa, recante scorrimento della graduatoria a favore di altro concorrente, ed esclusione dal concorso, decadenza dalla graduatoria e depennamento dell'ing.-OMISSIS-dal concorso pubblico indetto per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo tecnico", a tempo pieno ed indeterminato, categoria D - posizione economica D1;

della determinazione n. 1-OMISSIS- del Comune di Gricignano di Aversa di approvazione del bando concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo tecnico", a tempo pieno ed indeterminato, categoria D - posizione economica D1 nella parte in cui giustifica la decadenza e depennamento dalla graduatoria del ricorrente;

Avviso di selezione pubblicato: a) in data 14/12/2022 all'Albo Pretorio -OMISSIS- del Comune di Gricignano di Aversa, sul sito istituzionale ed in Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di concorso, con scadenza per la presentazione delle domande il 12.01.2023 ore 12.00; b) in G.U. IV serie speciale esami e concorsi n-OMISSIS-;

di ogni altro atto, provvedimento, parere e se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente e se ed in quanto giustifica il depennamento e decadenza dalla graduatoria dell'ing. -OMISSIS-;

della determinazione n. -OMISSIS-ed in particolare la lettera J) del bando di concorso se ed in quanto lesivi degli interessi del ricorrente il tutto al fine di chiedere il reinserimento in graduatoria del ricorrente per la durata di vigenza della graduatoria per il concorso pubblico, per esami,

per la copertura di n. 1 posto di “istruttore direttivo tecnico”, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D - posizione economica D1.

DETERMINA N. -OMISSIS- RECANTE LA Presa d'atto dimissioni volontarie del dipendente matricola n.-OMISSIS-a tempo indeterminato, profilo professionale Funzionario;

DELLA DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE N. -OMISSIS- RECANTE LO Scorrimento graduatoria concorsuale per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico approvata con determinazione n. -OMISSIS-;

PROVVEDIMENTO, Registro Generale n.-OMISSIS-E DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

-OMISSIS- Ufficio: UFFICIO PERSONALE E RECANTE LO LO Scorrimento graduatoria concorsuale per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico approvata con determinazione n. -OMISSIS-.

Della DETERMINAZIONE DELL' AREA AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE N. -OMISSIS- Ufficio: UFFICIO PERSONALE RECANTE LO Scorrimento graduatoria concorsuale per la copertura di n. 1 posto, a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Direttivo Tecnico approvata con determinazione n.-OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gricignano di Aversa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2023 la dott.ssa

Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo in epigrafe il ricorrente ha impugnato la determinazione del Comune di Gricignano di Aversa che, prendendo atto della sua rinuncia alla sottoscrizione del contratto di assunzione, lo ha dichiarato <<secondo le previsioni contenute nel bando di concorso, approvato con determinazione n. -OMISSIS-..., lettera J) Graduatoria e nomina..., decaduto dalla graduatoria e dalla nomina>>.

Premette il ricorrente di essersi classificato primo nel concorso bandito dal Comune di Gricignano di Aversa per la copertura di n. 1 posto di “istruttorie direttivo tecnico”, a tempo indeterminato, categoria D, posizione economica D1, Area Tecnica e che:

- con determinazione n. -OMISSIS- il Comune approvava gli atti concorsuali, la graduatoria e lo nominava vincitore;
- conseguentemente, in data 24 aprile 2023 veniva convocato per la stipula del contratto individuale di lavoro;
- ciò, nondimeno, comunicava al Comune di voler “...rinunciare alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro...”;
- a fronte di tale comunicazione l'amministrazione disponeva illegittimamente la decadenza dalla graduatoria del concorso in questione... vanificando il suo diritto a risultare idoneo e precludendogli la possibilità futura di essere assunto dallo stesso ente o da altro ente (stante la validità triennale della graduatoria).

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di Gricignano di Aversa eccependo in rito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio con tutti i soggetti inseriti nella graduatoria del concorso.

Con motivi aggiunti depositati in data 22 settembre 2023 il ricorrente ha

impugnato, per illegittimità derivata, gli atti in epigrafe indicati recanti lo scorrimento della graduatoria.

Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, in rito, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dal Comune resistente.

L'art. 63, comma 4 del d.lg. n. 165/2001 stabilisce che *“Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni...”*.

Nella fattispecie, l'interesse azionato è quello alla permanenza nella graduatoria, atto finale della procedura pubblicistica, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. In altri termini, in contestazione è la determina di approvazione della graduatoria (e la scelta a monte dell'amministrazione di depennarlo dalla graduatoria per effetto della rinuncia alla stipula del contratto) e non la pretesa allo scorrimento della stessa ai fini del diritto all'assunzione (cfr. da ultimo T.A.R. Lazio, n. 9320/2023 secondo il quale *<<spetta al G.O. la cognizione della causa con la quale il candidato utilmente collocato nella graduatoria finale di un concorso faccia valere il proprio diritto all'assunzione. Con l'approvazione della graduatoria, infatti, si esaurisce l'ambito riservato al procedimento amministrativo e all'attività autoritativa della P.A. e subentra una fase in cui i comportamenti dell'Amministrazione vanno ricondotti all'ambito privatistico, espressione del potere negoziale della P.A. nella veste di datrice di lavoro, da valutarsi alla stregua dei principi civilistici sull'inadempimento delle obbligazioni (art. 1218 c.c.), inclusi i parametri della correttezza e della buona fede>>*; e, ancora cfr. SS.UU. n. 10583/2023 secondo le quali *<<...la giurisdizione del giudice amministrativo resta ... limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della*

posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria>>).

Ciò premesso il ricorso è nel merito fondato (cfr. in un caso analogo T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 125/2022).

Il Comune ha motivato la propria decisione di dichiarare il ricorrente <<decaduto dalla graduatoria e dalla nomina>> sulla base della lettera J del bando la quale prevede che <<...La graduatoria rimarrà efficace per il termine e le finalità previste dalla normativa vigente. Il nominato che per qualsiasi motivo non si presenterà in servizio entro il termine che gli verrà comunicato, sarà senz'altro dichiarato decaduto>>.

Il ricorrente fondatamente evidenzia la poca chiarezza delle predette disposizioni anche alla luce della successiva lettera K (rubricata “documenti da presentare in caso di nomina”) che sanziona la mancata presentazione della documentazione ivi prevista da parte del vincitore del concorso con la “decadenza dal diritto alla costituzione del rapporto stesso” e non con il depennamento dalla graduatoria.

Del resto tale ultimo effetto (che avrebbe dovuto chiaramente essere previsto dal bando per rendere edotto il rinunciante delle conseguenze della propria scelta) sarebbe irragionevole e sproporzionato dal momento che la permanenza nella graduatoria è utile non solo al curriculum del vincitore ma anche per eventuali future assunzioni da parte della p.A. (si tratta, infatti, come dedotto di una graduatoria avente validità triennale dalla quale possono attingere in futuro sia il Comune di Gricignano di Aversa sia altri enti territoriali).

Va poi sottolineato come il ricorrente nella propria comunicazione abbia dichiarato di voler rinunciare all'assunzione presso il Comune non alla permanenza nella graduatoria.

In conclusione, in assenza di una normativa di segno contrario e in presenza di un bando dalle disposizioni ambigue, il ricorso e i successivi motivi aggiunti devono essere accolti con conseguente annullamento degli

atti impugnati per quanto di interesse.

Le spese stante la non chiarezza delle disposizioni applicate dall'amministrazione devono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati per quanto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 dicembre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Paola Palmarini

IL PRESIDENTE

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO